

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 891

## DISEGNO DI LEGGE

*d'iniziativa dei senatori BOFFARDI, FAGNI e SARTORI*

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1993

---

Provvedimenti atti ad incentivare l'imbarco ai diplomati di  
coperta e di macchina degli istituti nautici

---

ONOREVOLI SENATORI. - Una delle condizioni per garantire una maggiore sicurezza alla navigazione marittima è certamente la maggiore professionalità possibile dei naviganti.

È infatti indispensabile, alla luce sia delle nuove tecnologie sia della dimensione e delle caratteristiche del trasporto marittimo moderno, realizzare un programma d'aggiornamento continuo teso a raggiungere un livello di preparazione teorica e pratica comune tra gli ufficiali della marina mercantile italiana e quelli europei e una stessa collocazione giuridica.

Il riconoscimento della professionalità e della responsabilità dell'ufficiale consente altresì una maggiore autorevolezza nei confronti degli equipaggi, degli armatori come di qualunque altro soggetto.

Si parla, in un futuro prossimo, non più di ufficiale di coperta e ufficiale di macchina ma di ufficiale unico, di ufficiale cioè la cui competenza investa entrambi gli aspetti della gestione della nave che nel passato erano appunto distinti in «coperta» e «macchina»; si parla di ufficiale tecnologico europeo, caratterizzato da una cultura a livello universitario riconosciuta da tutti i Paesi della CEE in una identità professionale, quindi, ricca di motivazione e gratificazioni.

Quanto sopra è l'oggetto specifico di un programma del Ministero della pubblica istruzione, il progetto *Nautilus*, teso a realizzare una sorta di aggiornamento continuo adeguato alle navi ad alta tecnologia attualmente in costruzione.

Il progetto *Nautilus* prevede, assieme a corsi teorici e con simulatori, un periodo di imbarco dopo l'acquisizione del diploma.

È proprio in riferimento a questa prospettiva e, più in generale, alla difficoltà in cui i diplomati degli istituti nautici riescono a trovare un imbarco in qualità di allievi ufficiali che viene presentato il presente disegno di legge.

È noto, infatti che, benchè il codice della navigazione richieda almeno sei mesi di imbarco è assai difficile, per il giovane diplomato, riuscire a trovarne uno, e tale difficoltà potrebbe venir superata se, come suggerisce da tempo l'Associazione nazionale capitani marittimi, venissero individuate alcune agevolazioni per gli armatori disponibili e si potesse considerare l'imbarco stesso quale servizio civile sostitutivo di quello di leva come elemento ulteriore di incremento di tale iniziativa.

Si ricorda come gli indirizzi relativi al nuovo modello di difesa, comunque verrà definito, permettono di comprendere come vi sarà comunque una tendenza alla professionalizzazione delle Forze armate e alla riduzione del ruolo della leva e, nel contempo, l'acquisizione di una concezione più ampia (e quindi non strettamente solo militare) della Difesa. In tale ottica il provvedimento in esame permetterà al Paese un uso più razionale delle risorse connesse alla preparazione degli ufficiali della marina mercantile.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. I diplomati di Istituto nautico, sezione coperta e macchina, possono optare per il servizio civile a bordo di navi della Marina mercantile, in sostituzione al servizio militare di leva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139.

## Art. 2.

1. Il servizio civile, effettuato su una nave mercantile ai sensi dell'articolo 1, è considerato, a tutti gli effetti, come periodo di navigazione da Allievo ufficiale di coperta o di macchina.

## Art. 3.

1. Il Ministero della difesa, di concerto col Ministero dei trasporti, autorizza l'armatore che ne fa richiesta ad imbarcare uno o più allievi ufficiali nelle proprie navi.

## Art. 4.

1. Ai soggetti di cui alla presente legge si applicano le norme relative ai contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni o integrazioni, nonchè l'articolo 20 della legge 26 luglio 1984, n. 413, e ogni altra norma relativa alla promozione della loro professionalità e alla tutela dei loro diritti.

**Art. 5.**

1. Il periodo di servizio civile è pari alla durata del servizio militare di leva ed è così suddiviso: cinque mesi di imbarco su nave mercantile, seguito da un mese di licenza; cinque mesi di imbarco su nave mercantile, seguito da un mese di licenza in attesa di congedo.